



UTIM - Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva

ISCRITTA NEL REGISTRO DEL VOLONTARIATO DELLA REGIONE PIEMONTE CON D.P.G.R. 30 MARZO 1994 N. 1223/94
E NEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI TORINO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA 23 GENNAIO 1997 N. 97 261/01

Via Artisti 36, 10124 Torino, tel. 011/88.94.84, fax 011/81.51.189 - <http://www.utimdirittihandicap.it> - e-mail: utim@utimdirittihandicap.it - CCP 21980107 - CF 97549820013

Torino 26/11/2015

All'Unione dei Comuni di Moncalieri,
Trofarello, La Loggia
Via Real Collegio10
10024 Moncalieri

Al Coordinamento dei Gestori delle Funzioni
Socio assistenziali della Regione Piemonte
c.o Consorzio IN.RE.TE.
via Circonvallazione 54/b
10015 – Ivrea (To)

Al Comune di Torino
Assessorato ai Servizi Sociali
Via Giulio 22
10122- Torino

e p.c. Al Difensore Civico Regionale
via San Francesco d'Assisi 35
10121 - Torino

Oggetto: Integrazione rette alberghiere per strutture residenziali socio-sanitarie.

Siamo venuti a conoscenza della lettera avente pari oggetto inviata dall'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia ai soggetti beneficiari del contributo economico di integrazione retta alberghiera.

Nel merito osserviamo che:

- a) l'integrazione alberghiera da parte del Comune o dei Comuni consorziati deriva da un preciso obbligo di legge(cfr. articolo 54, legge 289/2002);
- b) la misura dell'integrazione è determinata dalla situazione economica dell'utente (ISEE);
- c) nel rapporto tecnico-amministrativo che si consolida tra Asl-Comune/Consorzio-Gestore l'utente non ha alcun ruolo e quindi non c'è alcun rapporto contrattuale tra l'utente ed il gestore. Tale rapporto, per le strutture accreditate, è descritto anche nello

schema contrattuale approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 7 dicembre 2009 n. 44;

d) la quota da versare a carico dell'utente, tenuto conto dell'ISEE e dei regolamenti regionali e locali, viene dunque stabilita dal Comune/Consorzio di Comuni sulla base della retta concordata tra di loro.

Da tutto ciò ne deriva che il Comune/Consorzio di Comuni deve comunicare all'utente la quota a suo carico mentre il versamento a carico del Comune non può essere fatturato all'utente.

In soccorso di quanto detto nei paragrafi precedenti è utile leggere un passaggio della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2866/2012 con il quale il Giudice precisa che: *«...la RAF esercita un pubblico servizio sulla base della convenzione previamente stipulata con la Asl e con il Comune, la fonte giuridica dei guadagni che ne conseguono per la struttura assistenziale origina da un rapporto di diritto pubblico ed è quindi estranea al rapporto che viene ad intercorrere tra la Rsa e l'utenza fruitrice del servizio, perché obbligati al pagamento della retta in favore della Rsa sono il Servizio sanitario nazionale per il 50% e per il residuo 50% il Comune, che ha inserito nella Rsa quel determinato assistito attraverso i suoi Servizi sociali perché avente diritto quella data prestazione assistenziale (anche se la legge prevede che, in presenza di determinate condizioni di reddito, l'utenza possa essere chiamata a partecipare al pagamento di una parte della c.d. "quota sociale" facente capo ai Comuni)»* aggiungendo che *«le somme che l'assistito o i suoi familiari sono eventualmente chiamati a sborsare non trovano la loro fonte in un contratto di diritto privato stipulato da costoro con la Rsa, bensì nelle determinazioni comunali che individuano la misura del contributo loro spettante»*.

Desta poi viva preoccupazione la lettera di cui all'oggetto quando richiede agli utenti la sottoscrizione di una delega a fronte di una fattura irregolare perchè intestata all'utente ma pagata dal Comune; il tutto condito dalla minacciosa affermazione: **«In caso di mancato sottoscrizione l'Unione sospenderà l'erogazione del contributo»**

Invitiamo perciò gli utenti a versare le quote dell'attività socio-assistenziale calcolate e ricadenti a loro carico secondo l'ISEE, al Comune/Consorzio di Comuni o, se richiesto specificamente da detti Enti, alla organizzazione che assicura il funzionamento del

servizio residenziale o semiresidenziale secondo le modalità che questi riterrà più opportuno (bonifico, bollettino postale, ecc...) ma di rifiutare e rinviare al mittente qualsiasi fattura intestata direttamente all'utente, non solo perché si tratta, come già osservato di fatture irregolari, ma anche allo scopo di evitare ogni possibile futura imposizione da parte del Comune/Consorzio di Comuni, dell'evidenza di un rapporto contrattuale fra l'utente e l'organizzazione che assicura il funzionamento del servizio residenziale o semiresidenziale.

Si invita quindi l'Unione dei Comuni a ritirare la lettera in questione ed a rassicurare gli utenti circa l'assolvimento degli obblighi di contribuzione ricadenti sul Consorzio ai sensi delle leggi vigenti.

Il presidente
Vincenzo Bozza

P.S. Nel caso di non accettazione della presente ci riserviamo di segnalare la questione all'Agenzia per le Entrate ed alla Corte dei Conti